



DECRETI MINISTRO -
REGISTRAZIONE
0000145 del 03/05/2023

*Al Ministro dell' Ambiente
e della Sicurezza Energetica*

Autorizzazione integrata ambientale (AIA) per l'esercizio del Terminale FSRU Piombino di Snam FSRU Italia S.r.l., da ubicarsi nel Porto di Piombino (LI) – Procedimento ID 8944.

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il titolo III-bis;

VISTO il decreto 25 settembre 2007, n. 153 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di costituzione e funzionamento della Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata - Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (*Integrated pollution prevention and control*, in sigla IPPC) (nel seguito, Commissione istruttoria AIA-IPPC);

VISTA la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) recepita con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46;

VISTO il decreto 17 febbraio 2012, n. 33 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui è stata modificata la composizione della Commissione istruttoria AIA-IPPC e del Nucleo di coordinamento della medesima;

VISTO il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, relativo al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;

VISTO il decreto 6 marzo 2017, n. 58 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con cui sono state disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo n. 152 del 2006;

VISTO il decreto 12 dicembre 2017, n. 335 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che disciplina l'articolazione, l'organizzazione e le modalità di funzionamento della Commissione istruttoria AIA-IPPC;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2021/2326 del 30 novembre 2021 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per i

grandi impianti di combustione e che sostituisce, a far data dalla relativa emanazione, la decisione di esecuzione della Commissione europea (UE) 2017/1442 del 31 luglio 2017, confermandone i contenuti tecnici;

VISTA l'ordinanza commissariale n. 140 del 25 ottobre 2022 con la quale il Commissario Straordinario di Governo ha rilasciato l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, per la realizzazione dell'opera, e relative infrastrutture connesse, denominata "FSRU Piombino e Collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti" alla Società Snam FSRU Italia S.r.l.;

VISTA l'istanza presentata in data 11 agosto 2022, acquisita il 16 agosto 2022 al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MiTE/101526, dalla Società Snam FSRU Italia S.r.l. (nel seguito, Gestore) per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio del Terminale FSRU Piombino da ubicarsi nel porto di Piombino;

VISTA la nota del 19 agosto 2022 protocollo n. MiTE/102357, con la quale la Direzione generale Valutazioni Ambientali (nel seguito, Direzione generale) ha comunicato l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio dell'AIA, identificandolo con codice ID 8944;

VISTA la nota del 24 agosto 2022 protocollo n. MiTE/103146 con la quale, a parziale rettifica della nota del 19 agosto 2022 protocollo n. MiTE/102357, è stato precisato che il Gruppo Istruttore è integrato in sede istruttoria, dall'Avv. Francesco Ferrari, Sindaco del Comune di Piombino;

VISTA la nota del 18 settembre 2022, acquisita il 19 settembre 2022 al protocollo n. MiTE/0113595, con la quale la Città di Piombino ha presentato osservazioni, che sono state tenute in considerazione nell'ambito dell'istruttoria e richiamate nel parere istruttorio conclusivo;

VISTA la nota del 26 settembre 2022 protocollo n. MiTE/116979, con la quale la Direzione Generale ha chiesto al Gestore di fornire riscontro con riferimento a quanto osservato dalla Città di Piombino con la nota del 18 settembre 2022, in relazione alla coerenza della documentazione presentata nell'ambito del procedimento di AIA con quella oggetto del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica;

VISTA la nota del 3 ottobre 2022 protocollo ENGCOS/PROSPE/S/186/BON, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica al n. MiTE/120555, con la quale il Gestore ha confermato che, sulla base delle verifiche eseguite, la documentazione consegnata nell'ambito del procedimento di AIA è in linea con quella oggetto del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica;

VISTA la nota del 20 dicembre 2022, protocollo n. CIPPC/1806, acquisita il 21 dicembre 2022 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della Sicurezza energetica n. MiTE/160874, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso il parere istruttorio (nel seguito anche PIC);

CONSIDERATO che il citato parere istruttorio fa anche riferimento, tra le informazioni pubblicate dalla Commissione Europea ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 6 della direttiva 2010/75/UE, alle BAT Conclusions "Common Waste Water and waste gas treatment/management systems in the chemical sector" (Decisione europea 2016/902), "Waste Treatment" (Decisione europea 2018/1147) nonché ai documenti (BREF) in materia di "Energy

efficiency techniques” (Febbraio 2009), “Industrial cooling systems” (Dicembre 2001) e “Emissions from Storage” (Luglio 2006);

VISTA la nota del 21 dicembre 2022, protocollo n. MiTE/161379, con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell’articolo 14-ter, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell’AIA per l’esercizio del Terminale FSRU Piombino di Snam FSRU Italia S.r.l., da ubicarsi nel Porto di Piombino (LI);

VISTA la nota del 29 dicembre 2022, protocollo n. 71804, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/165149, con la quale l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (nel seguito, ISPRA) ha trasmesso la proposta di piano di monitoraggio e controllo (nel seguito anche PMC), trasmessa a tutti i partecipanti della Conferenza di Servizi con nota del 30 dicembre 2022 protocollo n. MiTE/165444;

VISTA la nota del 17 gennaio 2023, protocollo n. ENGCOS/PROSPE/S/293/BON, acquisita il 18 gennaio 2023 al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/6577, con la quale il Gestore ha trasmesso osservazioni al parere istruttorio del 20 dicembre 2022, proponendo di aggiornare la seduta della Conferenza di Servizi programmata per il 19 gennaio 2023;

VISTA la nota del 18 gennaio 2023, protocollo n. MiTE/6853, con la quale la Direzione generale ha trasmesso a tutti i partecipanti alla Conferenza di servizi le osservazioni del Gestore del 17 gennaio 2023 e ha confermato la data della Conferenza di Servizi convocata con la nota 21 dicembre 2022, protocollo n. MiTE/161379;

VISTA la nota del 18 gennaio 2023, protocollo n. 29158, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica n. MiTE/6719, con la quale la Regione Toscana ha espresso il proprio parere positivo, con osservazioni, per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale alla Snam FSRU Italia S.r.l. per il Terminale FSRU Piombino, trasmessa a tutti i partecipanti della Conferenza di Servizi con nota del 18 gennaio 2023 protocollo n. MiTE/6829;

VISTA la nota del 18 gennaio 2023, protocollo n. 2491, acquisita agli atti della Conferenza di Servizi del 19 gennaio 2023 e protocollata dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica il 19 gennaio 2023 al n. MiTE/7390, con la quale il Sindaco ha espresso il proprio parere negativo al rilascio dell’AIA all’impianto in oggetto, facendo presente che non ritiene in alcun modo possibile indicare le modifiche e/o integrazioni necessarie ai fini dell’assenso;

VISTO il verbale della seduta del 19 gennaio 2023, trasmesso con nota del 20 gennaio 2023, protocollo n. MiTE/8185, nel corso della quale la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente sul rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio del Terminale FSRU Piombino di Snam FSRU Italia S.r.l., da ubicarsi nel Porto di Piombino (LI), alle condizioni di cui al parere istruttorio conclusivo, reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 20 dicembre 2022, protocollo n. CIPPC/1806, di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 29 dicembre 2022, protocollo n. 71804, ed in conformità con il parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali protocollo n. DICA-0002052-P del 19 gennaio 2023, acquisito agli atti della conferenza e parte integrante del verbale;

VISTA la nota del 13 marzo 2023 protocollo n. UDCM/5751, acquisita in pari data al protocollo n. 37180, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha restituito alla Direzione Generale gli atti procedurali chiedendo un approfondimento istruttorio sulla base dei dati trasmessi dalla SNAM FSRU Italia s.r.l. con nota dell'8 marzo 2023 contenente i primi rilevamenti ottenuti svolgendo test durante il viaggio della nave da Singapore a Piombino;

VISTA la nota del 14 marzo 2023 protocollo n. MITE/38508 con la quale la Direzione Generale ha chiesto alla Commissione AIA e ad ISPRA di esaminare gli ulteriori elementi trasmessi dalla SNAM FSRU Italia S.r.l. con nota dell'8 marzo 2023;

VISTA la nota del 7 aprile 2023, protocollo n. CIPPC/584, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/55929, con la quale la Commissione istruttoria AIA-IPPC ha trasmesso l'aggiornamento del PIC;

VISTA la nota del 12 aprile 2023 protocollo n. MASE/57978 con la quale la Direzione generale ha convocato la Conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai fini del rilascio dell'AIA per l'esercizio del Terminale FSRU Piombino di Snam FSRU Italia S.r.l., da ubicarsi nel Porto di Piombino (LI), avente ad oggetto le modifiche apportate al PIC, limitatamente alle modifiche apportate alla sola prescrizione n. 16), con l'inserimento della prescrizione 16a), e al connesso PMC a seguito della valutazione degli ulteriori elementi forniti dal Gestore successivamente alla riunione della Conferenza di servizi del 19 gennaio 2023 e acquisiti agli atti del procedimento con nota del 13 marzo 2023 protocollo n. UDCM/5751;

VISTA la nota del 14 aprile 2023, protocollo n. 20011, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/59834, con la quale l'ISPRA ha trasmesso la proposta di PMC aggiornato in coerenza con il PIC del 7 aprile 2023, trasmessa a tutti i partecipanti della Conferenza di Servizi con nota del 17 aprile 2023 protocollo n. MASE/60812;

VISTA la nota del 21 aprile 2023 protocollo n. 195002, acquisita il 24 aprile 2023 al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/65866, con la quale la Regione Toscana ha espresso il proprio parere, inoltrata a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota del 27/04/2023 protocollo 67140;

VISTA la nota del 26 aprile 2023 protocollo 17860, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/66485, con la quale il Sindaco della Città di Piombino ha trasmesso il proprio parere, inoltrata a tutti i partecipanti alla Conferenza di Servizi con nota del 26 aprile 2023 prot. MASE/66924;

VISTA la nota del 27 aprile 2023 protocollo n. DICA-12521, acquisita in pari data al protocollo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica n. MASE/67498, con la quale il Rappresentante Unico delle Amministrazioni Statali ha trasmesso il proprio parere, parte integrante del verbale della Conferenza di Servizi del 27 aprile 2023;

VISTO il verbale della seduta del 27 aprile 2023, trasmesso con nota del 28/04/2023, protocollo n. MASE/67848, nel corso della quale la Conferenza di servizi si è espressa favorevolmente sul rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio del Terminale FSRU Piombino di Snam FSRU Italia S.r.l., da ubicarsi nel Porto di Piombino (LI), con l'aggiornamento di cui al parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria

AIA-IPPC con nota del 7 aprile 2023, protocollo n. CIPPC/584, di cui al piano di monitoraggio e controllo reso da ISPRA con nota del 14 aprile 2023, protocollo n. 20011;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 7, della legge n. 241 del 1990, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori della Conferenza di servizi, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

CONSIDERATO che le amministrazioni invitate a partecipare ai lavori della Conferenza di servizi, hanno in ogni caso facoltà, dopo il rilascio dell'AIA, di comunicare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nuovi elementi istruttori proponendo l'avvio di un riesame dell'AIA, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

VERIFICATO che la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio dell'AIA è stata garantita presso la Direzione generale e che i relativi atti sono stati e sono tuttora resi accessibili sul sito ufficiale *internet* del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

RILEVATO che non sono pervenute ulteriori osservazioni del pubblico, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e degli articoli 9 e 10 della legge n. 241 del 1990;

VISTA la nota del 28 aprile 2023, protocollo interno n. MiTE.int./68722, con la quale il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) della legge n. 241 del 1990, ha trasmesso gli atti istruttori ai fini dell'adozione del provvedimento finale;

DECRETA

Articolo 1

(Autorizzazione Integrata Ambientale)

1. Snam FSRU Italia S.r.l., identificata dal codice fiscale 11313580968, con sede legale in P.zza Santa Barbara 7, San Donato Milanese (MI), è autorizzata all'esercizio del terminale FSRU Piombino, nel Porto di Piombino (LI), alle condizioni di cui all'allegato parere istruttorio conclusivo reso dalla Commissione istruttoria AIA-IPPC con nota del 7 aprile 2023, protocollo n. CIPPC/584, e al relativo piano di monitoraggio e controllo reso dall'ISPRA con nota del 14 aprile 2023 protocollo n. 20011, inerenti al rilascio dell'AIA a seguito dell'istanza del Gestore presentata in data 11 agosto 2022.

2. Si prescrive inoltre, come indicato dal Ministero della salute nel parere reso dal rappresentante unico delle Amministrazioni statali con protocollo n. DICA-2052-P del 19 gennaio 2023, e confermato nell'ambito della Conferenza dei servizi, che:

- a) La prescrizione n. 14 di cui al Paragrafo 8.3 "Approvvigionamento e stoccaggio di combustibili e materie prime", di pagina 64 del parere istruttorio, sia sostituita dalla seguente: "*Per i medesimi serbatoi di cui alla prescrizione n. 13 il Gestore deve garantire l'integrità e la funzionalità del contenimento secondario, ossia degli apprestamenti che garantiscono il contenimento, anche in caso di perdita dal serbatoio, del rilascio delle sostanze nell'ambiente anche al fine della tutela della sicurezza degli operatori ai sensi della normativa vigente in materia*";

- b) La prescrizione n. 15 di cui al Paragrafo 8.4.1 “Emissioni convogliate”, di pagina 64 del parere istruttorio, sia sostituita dalla seguente: *“Nelle normali condizioni di funzionamento, è fatto divieto di esercitare contemporaneamente più di due dei quattro motori (GE1, GE2, GE3 e GE4), in maniera tale che non sia mai in esercizio una potenza termica complessiva ≥ 50 MWt, tale da non richiedere l’assoggettamento dei motori alla disciplina dei Grandi Impianti di Combustione, e per garantire il rispetto delle valutazioni di impatto sviluppate per una soluzione progettuale con due motori in esercizio. È ammesso l’esercizio di un terzo motore solo nella configurazione nella quale si abbia un motore in assetto di accensione e contemporaneamente uno in assetto di spegnimento fermo restando che la potenza termica complessiva dovrà sempre essere inferiore ai 50 MWt, riscontrabile dalle registrazioni dell’Integrated Automation System (IAS)”*;
- c) La prescrizione n. 46 di cui al Paragrafo 8.8 “Odori”, di pagina 71 del parere istruttorio, sia sostituita dalla seguente: *“Il Gestore, entro 12 mesi dall’entrata in esercizio, è tenuto ad effettuare una valutazione dell’impatto odorigeno e sulla base delle risultanze dello stesso, il Gestore è tenuto a implementare un piano di monitoraggio dell’impatto odorigeno che comprenda, tra l’altro, tutte le misure tecnico-gestionali necessarie alla mitigazione di tale impatto, fatto salvo il rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia e delle indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo”*;
- d) La prescrizione n. 53 di cui al Paragrafo 8.9 “Manutenzione, malfunzionamenti, guasti ed eventi incidentali”, di pagina 72 del parere istruttorio, sia sostituita dalla seguente: *“In caso di eventi incidentali di particolare rilievo e impatto sull’ambiente, e comunque per eventi che determinano potenzialmente il rilascio di sostanze pericolose nell’ambiente, il Gestore ha l’obbligo di comunicazione scritta anche via PEC od email, e comunque, nel minor tempo tecnicamente possibile secondo le indicazioni contenute nel Piano di Monitoraggio e Controllo all’Autorità Competente, all’Autorità di controllo, al Comune e ad ARPA. Fermi restando gli obblighi in materia di protezione dei lavoratori e della popolazione derivanti da altre norme, il Gestore ha l’obbligo di mettere in atto tutte le misure tecnicamente perseguibili per arrestare gli eventi di rilascio in atmosfera, e per ripristinare il contenimento delle sostanze inquinanti. Il Gestore, inoltre, deve accertare le cause dell’evento e mettere immediatamente in atto tutte le misure tecnicamente possibili per misurare, ovvero stimare, la tipologia e la quantità degli inquinanti che sono stati rilasciati nell’ambiente e la loro destinazione”*.
3. Il parere istruttorio conclusivo di cui al comma 1, come modificato dal comma 2, e il piano di monitoraggio e controllo di cui al medesimo comma 1, costituiscono parti integranti del presente decreto.

Articolo 2

(Limiti di emissione e prescrizioni per l’esercizio)

1. L’esercizio dell’installazione deve avvenire in conformità alle prescrizioni e ai valori limite di emissione prescritti o proposti nell’allegato parere istruttorio nonché nel rispetto di quanto indicato nell’istanza di autorizzazione, ove non modificata dal presente provvedimento.
2. Le emissioni e gli scarichi non espressamente citati si devono intendere non ricompresi nell’autorizzazione.
3. Ove le disposizioni del presente decreto non riportino espressamente valori limite di emissione per talune sostanze o per taluni punti di emissione, resta ferma l’applicabilità delle Parti Terza e Quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006, in caso di superamento dei valori limite di emissione puntuali in aria e in acqua indicati negli allegati al suddetto decreto.
4. Come riportato alla prescrizione n. 19 del paragrafo 8.4.1. “Emissioni convogliate” a pagina 65 del parere istruttorio, il Gestore entro quattro mesi dall’entrata in esercizio della FSRU

presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA un programma per la riduzione della concentrazione di NO_x, CO e polveri corredato da relativo cronoprogramma sulla base dei risultati dei monitoraggi in continuo condotti per i suddetti parametri. Tale documentazione dovrà contenere inoltre un report relativo ai flussi di massa orari effettivi di NO_x senza considerare l'eventuale correzione per il tenore di ossigeno e la velocità di espulsione dei fumi. Nell'ambito di tale procedimento di riesame, come deliberato in sede di Conferenza di Servizi, saranno valutate da parte della Commissione AIA-IPPC le osservazioni contenute nei pareri resi dalla Regione Toscana con nota del 18 gennaio 2023 protocollo n. 29158 e con nota del 21 aprile 2023 protocollo n. 195002, per l'eventuale rivisitazione di talune prescrizioni del parere istruttorio.

5. Come riportato alla prescrizione n. 24 del paragrafo 8.4.1. "Emissioni convogliate" a pagina 66 del parere istruttorio, il Gestore entro quindici mesi dall'entrata in esercizio della FSRU presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA una relazione contenente il calcolo / stima / misura delle emissioni di metano dai camini E1, E2, E3 ed E4 nonché dai punti emissivi E5, 110, 100, 85, 80 e 120 riferite ai primi dodici mesi di esercizio.

6. Come riportato alla prescrizione n. 27 del paragrafo 8.4.2. "Emissioni non convogliate" a pagina 66 del parere istruttorio, il Gestore entro dodici mesi dall'entrata in esercizio della FSRU, tenuto conto anche delle evidenze di cui alla prescrizione n. 26, presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA un piano di riduzione delle emissioni fuggitive (emissioni da raccordi, giunzioni, valvole, ecc.) rispetto al dato fornito pari a 17 tonnellate/anno.

7. Come riportato alla prescrizione n. 32 del paragrafo 8.5. "Emissioni in corpo idrico" a pagina 68 del parere istruttorio, il Gestore entro quattro mesi dall'entrata in esercizio della FSRU presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA un programma per la riduzione della concentrazione di cloro attivo libero dagli scarichi P1, P2 e P4, corredato da relativo cronoprogramma sulla base dei monitoraggi in continuo del cloro attivo libero.

8. Come riportato alla prescrizione n. 39 del paragrafo 8.6. "Rifiuti" a pagina 68 del parere istruttorio, il Gestore entro trenta giorni dall'entrata in esercizio della FSRU presenta al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'ISPRA eventuali soluzioni tecniche alternative alla gestione come rifiuti delle acque meteoriche di prima pioggia relative alle aree potenzialmente contaminate, nonché la procedura per il controllo, l'individuazione e la separazione delle acque potenzialmente contaminate.

9. All'atto della presentazione dei documenti di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8, il Gestore allega l'originale della relativa quietanza di versamento della tariffa prevista dal decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 3

(Prescrizioni relative alla prevenzione dei pericoli di incidenti rilevanti)

1. Ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 8, del decreto legislativo n. 152 del 2006, le prescrizioni derivanti dai procedimenti conclusi ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, costituiscono parte integrante del presente provvedimento.

2. Considerato quanto richiesto dalla Regione Toscana nel parere reso con nota del 18 gennaio 2023, protocollo n. 29158 del 18 gennaio 2023, all'esito dell'istruttoria per la valutazione del rapporto definitivo di sicurezza ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo n. 105 del 2015 ed in caso di incompatibilità delle prescrizioni imposte ai fini della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti con le condizioni previste dall'AIA il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvederà ad armonizzare le condizioni della presente autorizzazione.

Articolo 4
(Altre prescrizioni)

1. Il Gestore è tenuto al rispetto delle prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se emanate successivamente al presente decreto, ed in particolare quelle del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Il Gestore provvede alla georeferenziazione informatica dei punti di emissione in atmosfera e degli scarichi idrici, ai fini dei relativi censimenti su base regionale e nazionale, sulla base delle indicazioni tecniche e nel rispetto delle tempistiche che saranno fornite da ISPRA nel corso dello svolgimento delle attività di monitoraggio e controllo.

Articolo 5
(Monitoraggio, vigilanza e controllo)

1. A partire dalla data di messa in esercizio dell'installazione il Gestore avvia il sistema di monitoraggio prescritto, proponendo nei successivi trenta giorni all'ente di controllo le modalità e il cronoprogramma per l'adeguamento e la piena attuazione dello stesso, che dovrà essere completato entro tre mesi dalla messa in esercizio.
2. ISPRA definisce, sentito il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo e garantisce il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli.
3. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006, ISPRA, oltre a quanto espressamente programmato nel piano di monitoraggio e controllo, verifica il rispetto delle prescrizioni previste nel parere istruttorio e ne riferisce gli esiti all'autorità competente con cadenza almeno annuale.
4. Per l'adempimento di quanto stabilito ai commi 1 e 2, ISPRA, nel corso della durata dell'autorizzazione, concorda con il Gestore ed attua adeguamenti al piano di monitoraggio e controllo onde consentirne una maggiore rispondenza alle prescrizioni del parere, al piano di ispezione regionale definito ai sensi dell'art. 29-decies, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e ad eventuali specificità dell'impianto.
5. Ai sensi dell'art. 29-decies, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche relative all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo. In particolare, il Gestore garantisce l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli.
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore, in caso di incidenti o eventi imprevisti che incidano in modo significativo sull'ambiente, informa subito il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e ISPRA, adotta immediatamente le misure per limitare le conseguenze ambientali e per prevenire ulteriori incidenti o eventi imprevisti, che sono altresì comunicate al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
7. In aggiunta agli obblighi recati dall'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il Gestore trasmette gli esiti dei monitoraggi e dei controlli eseguiti in attuazione del presente provvedimento anche alla ASL territorialmente competente.

Articolo 6
(Durata e aggiornamento dell'autorizzazione)

1. La presente autorizzazione ha la durata di tre anni dall'entrata in esercizio della FSRU (comprensiva del periodo previsto per la messa a regime), considerato quanto stabilito al punto 9 dell'Ordinanza del Commissario Straordinario di Governo n. 140 del 25 ottobre 2022.
2. La domanda di riesame con valenza di rinnovo della presente autorizzazione è presentata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica almeno sei mesi prima del termine di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'art. 29-octies, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la presente autorizzazione può essere soggetta a riesame. In caso di richiesta di riesame da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Gestore presenta, entro i tempi e le modalità ivi stabiliti, la documentazione necessaria.

4. Il Gestore comunica al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ogni modifica progettata all'impianto prima della sua realizzazione. Le modifiche includono anche la variazione di utilizzo di materie prime e delle modalità di gestione e di controllo.

Articolo 7 (Tariffe)

1. Il Gestore è tenuto al versamento della tariffa relativa alle spese per i controlli, secondo i tempi, le modalità e gli importi che sono stati determinati nel decreto 6 marzo 2017 n. 58.

Articolo 8 (Autorizzazioni sostituite)

1. La presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-quater, comma 11, del decreto legislativo n. 152 del 2006, sostituisce, ai fini dell'esercizio dell'impianto, le autorizzazioni di cui all'Allegato IX alla Parte seconda del medesimo decreto legislativo.

2. Resta ferma la necessità per il Gestore di acquisire gli eventuali ulteriori titoli abilitativi previsti dall'ordinamento per l'esercizio dell'impianto.

3. Resta fermo l'obbligo per il Gestore di prestare e mantenere per il periodo di validità della presente autorizzazione, nel rispetto dei regolamenti emanati in materia dall'amministrazione regionale, le fidejussioni, eventualmente necessarie relativamente alla gestione dei rifiuti.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. Il Gestore effettua la comunicazione di cui all'art. 29-decies, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006, entro 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5 del presente articolo, allegando, ai sensi del decreto del 6 marzo 2017 n. 58, l'originale della quietanza del versamento relativo alle tariffe dei controlli.

2. Il Gestore resta l'unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all'ambiente in conseguenza dell'esercizio dell'impianto.

3. Il Gestore resta altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nell'istanza di riesame rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell'impianto.


4. Il presente decreto è trasmesso in copia a Snam FSRU Italia S.r.l. e notificato al Ministero delle imprese e del made in Italy, al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla Regione Toscana, alla Provincia di Livorno, alla Città di Piombino, alla Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Il presente decreto è altresì notificato al Ministero della salute che potrà chiederne il riesame nell'esercizio delle funzioni istituzionali connesse alla tutela della salute.

5. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, copia del presente decreto, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni ivi richiesti, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la competente Direzione Generale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, via C. Colombo n. 44, Roma e attraverso internet sul sito ufficiale del Ministero. Dell'avvenuto deposito del provvedimento è data notizia con apposito avviso pubblico sulla Gazzetta ufficiale.

6. A norma dell'articolo 29-quattordicesimo, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, la violazione delle prescrizioni poste dalla presente autorizzazione comporta l'irrogazione di

sanzione amministrativa da 1.500 a 15.000 euro ovvero, nei casi più gravi, di ammenda da 5.000 a 26.000 euro e arresto fino a due anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato, oltre a poter comportare l'adozione di misure che possono arrivare alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 9 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 9, comma 5.

On/Gilberto Pichetto Fratin


AOOGRT / AD Prot. 0208342 Data 04/05/2023 ore 11:08 Classifica P.050.040.010.